



COMUNE DI ERULA
PROVINCIA DI SASSARI

STATUTO
DEL
COMUNE DI ERULA

(Deliberazione C.C. n. 10 del 25/02/1997, successive modifiche ed integrazioni Deliberazione C.C. n.16 del 20/07/2000)

INDICE GENERALE

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	
Art. 1 – Comune di Erula	Pag. 1
Art. 2 – Territorio, Gonfalone e Stemma	<i>Pag. 1</i>
Art. 3 - Finalità	<i>Pag. 1</i>
Art. 4 – Tutela della salute	<i>Pag. 1</i>
Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico	<i>Pag. 2</i>
Art. 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero	<i>Pag. 2</i>
Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio	<i>Pag. 2</i>
Art. 8 – Sviluppo economico	<i>Pag. 3</i>
Art. 9 – Programmazione economico-sociale e territoriale	<i>Pag. 3</i>
Art. 10 – Partecipazione, decentramento, cooperazione	<i>Pag. 3</i>
Art. 11 – Servizi pubblici	<i>Pag. 4</i>

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	
CAPO I I Consiglieri Comunali	
Art. 12 – Il Consigliere Comunale	Pag. 4
Art. 13 – Doveri del Consigliere	<i>Pag. 4</i>
Art. 14 – Poteri del Consigliere	<i>Pag. 5</i>
Art. 15 – Dimissioni del Consigliere	<i>Pag. 5</i>
Art. 16 – Consigliere Anziano	<i>Pag. 5</i>
Art. 17 – Gruppi consiliari	<i>Pag. 5</i>

CAPO II Il Consiglio Comunale	
Art. 18 – Il Consiglio Comunale. Poteri.	Pag. 6
Art. 19 – Prima adunanza	<i>Pag. 6</i>
Art. 20 – Convocazione del Consiglio Comunale	<i>Pag. 6</i>
Art. 21 – Ordine del Giorno	<i>Pag. 7</i>
Art. 22 – Consegna dell'avviso di convocazione	<i>Pag. 7</i>
Art. 23 – Numero legale per la validità delle sedute	<i>Pag. 7</i>
Art. 24 – Numero legale per la validità delle deliberazioni	<i>Pag. 8</i>
Art. 25 – Pubblicità delle sedute	<i>Pag. 8</i>
Art. 26 – Delle votazioni	<i>Pag. 8</i>
Art. 27 – Commissioni consiliari permanenti	<i>Pag. 8</i>
Art. 28 – Commissione d'inchiesta	<i>Pag. 9</i>
Art. 29 – Regolamento interno	<i>Pag. 9</i>

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE	
Sezione I ELEZIONE – DURATA IN CARICA - REVOCA	
Art. 30 – Sindaco	Pag. 9
Art. 31 – Attribuzioni di Amministrazione	<i>Pag. 10</i>
Art. 32 – Attribuzioni di vigilanza	<i>Pag. 11</i>
Art. 33 – Attribuzioni di organizzazione	<i>Pag. 11</i>
Art. 34 - Vicesindaco	<i>Pag. 12</i>
Art. 35 – Composizione della Giunta	Pag. 12
Art. 36 – Funzionamento della Giunta	<i>Pag. 12</i>
Art. 37 - Competenza	<i>Pag. 13</i>

Sezione II ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO	
Art. 38 – Organizzazione della Giunta (abrogato)	Pag. 14
Art. 39 – Attribuzioni della Giunta (abrogato)	<i>Pag. 14</i>
Art. 40 – Adunanze e deliberazioni (abrogato)	<i>Pag. 14</i>

CAPO IV IL SINDACO	
Art. 41 – Funzioni (abrogato)	Pag. 14
Art. 42 – Competenze (abrogato)	<i>Pag. 14</i>
Art. 43 – Delegati nelle borgate o frazioni (abrogato)	<i>Pag. 14</i>

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE	
CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE	
Art. 44 – Libere forme associative	Pag. 15
Art. 45 - Consultazioni	<i>Pag. 15</i>
Art. 46 – Diritto di petizione	<i>Pag. 15</i>
Art. 47 - Interrogazioni	<i>Pag. 15</i>
Art. 48 – Diritto d’iniziativa	<i>Pag. 16</i>
Art. 49 – Iscrizione all’O.d.G.	<i>Pag. 16</i>
Art. 50 – Referendum consultivo	<i>Pag. 16</i>

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
Art. 51 – Diritto di partecipazione al procedimento	Pag. 17
Art. 52 – Comunicazione dell’avvio del procedimento	<i>Pag. 17</i>

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	
Art. 53 – Pubblicità degli atti	Pag. 17
Art. 54 – Diritto di accesso	Pag. 18

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO	
Art. 55 – Istituzione. Attribuzioni	Pag. 18
Art. 56 - Nomina	Pag. 19
Art. 57 - Requisiti	Pag. 19
Art. 58 – Durata in carica, decadenza e revoca	Pag. 19
Art. 59 – Sede, dotazione organica, indennità	Pag. 20
Art. 60 – Rapporti con gli organi comunali	Pag. 20
Art. 61 – Modalità e procedure d'intervento	Pag. 20

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE	
CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
Art. 62 – Principi e criteri generali	Pag. 20
Art. 63 - Personale	Pag. 21
Art. 64 – Segretario comunale	Pag. 21

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO	
Art. 65 – Demanio e patrimonio	Pag. 22
Art. 66 – Beni patrimoniali disponibili	Pag. 22
Art. 67 - Contratti	Pag. 22
Art. 68 – Contabilità e bilancio	Pag. 22
Art. 69 – Controllo economico finanziario	Pag. 23
Art. 70 – Controllo di gestione	Pag. 23

TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA	
Art. 71 – Ambito d'applicazione dei regolamenti	Pag. 23
Art. 72 – Procedimento di formazione dei regolamenti	Pag. 24

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO	
Art. 73 - Modalità	Pag. 24
Disposizioni finali e transitorie	Pag. 25

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comune di Erula

1. Il Comune di Erula è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Erula è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di:
 - Sa Mela, Tettile;dalle borgate di:
 - La Scala, La Inistra, Lu Frassu, Carra Casu, La Lionaglia, Muru Traessu, Su Montju e S'Omine, Pubattu, Basile, Cabrana, San Giuseppe, Oluitti, Ispiene e da svariate case sparse.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Erula.
3. Il Comune dovrà dotarsi di un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro,

- alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico, e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività e fa proprio l'impegno di individuare e valorizzare nuove aree di particolare interesse storico, archeologico o ambientale.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 65 commi 2 e 3, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da apprestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia urbanistica e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8 **Sviluppo economico**

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi con particolare riguardo al settore archeologico e agrituristico.
4. Il Comune promuove forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi, sostiene tali iniziative soprattutto nei campi della sanità, dell'assistenza sociale, della tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e archeologico, del patrimonio culturale, dello sport, del tempo libero, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 9 **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5,6,7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10 **Partecipazione, decentramento, cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, anche

attraverso l'uso appropriato delle strutture socio-culturali, quali biblioteca e centro di aggregazione sociale.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 11 **Servizi pubblici**

1. Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la convenzione con Enti, organismi o consulenti regolarmente iscritti all'albo professionale;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione dei servizi;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) l'apposita istituzione, di un organismo di gestione dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I **I CONSIGLIERI COMUNALI**

Articolo 12 **Il Consigliere Comunale**

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, nel rispetto delle leggi vigenti.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 13 **Doveri del Consigliere**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad

almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 14 **Poteri del Consigliere**

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 15 **Dimissioni del Consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale devono essere presentate, per iscritto, dal Consigliere medesimo al Consiglio stesso. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. (1)

(1) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 10 del 25.02.1997.

Articolo 16 **Consigliere anziano**

1. E' consigliere anziano il consigliere anziano di età.

Articolo 17 **Gruppi Consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, di più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18
Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 19
Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori.
2. Il consigliere anziano provvede a convocare la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.
6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Articolo 20
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo e nei casi previsti dalla legge.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato anche in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro dieci giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può

essere convocato, con il consueto preavviso, di cui all'art. 22, 1 comma lett. b), e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra assessori, o tra i presentatori. La suddetta convocazione deve avvenire entro il termine di dieci giorni; trascorso inutilmente tale periodo, opera l'intervento surrogatorio da parte del Prefetto di cui all'art. 36, 4 comma della L. 8 giugno 1990, n. 142.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 21 **Ordine del Giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 22 **Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione straordinaria;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 23 **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà + 1 dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà + 1 dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 26

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 27

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi;
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri

deliberativi.

Articolo 28 **Commissioni d'inchiesta**

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno metà + 1 dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 29 **Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III **LA GIUNTA COMUNALE**

Sezione I **ELEZIONE – DURATA IN CARICA - REVOCA**

Articolo 30 **Sindaco** ⁽²⁾

- 1) Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.
- 3) Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 4) Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

- 5) Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- 6) Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Articolo 31

Attribuzioni di amministrazione (2)

- 1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i Referendum previsti dall'art. 6 della L. 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) adotta le ordinanze con tingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
 - g) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Articolo 32

Attribuzioni di vigilanza (2)

- 1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può

disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le istituzioni e le società per azioni e a.r.l. appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

- 2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Articolo 33

Attribuzioni di organizzazione (2)

- 1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le integrazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Articolo 34

Vicesindaco (2)

- 1) Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Articolo 35
Composizione della Giunta (2)

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori.
- 2) Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 3) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
- 4) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 5) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Articolo 36
Funzionamento della Giunta (2)

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale della stessa.
- 3) Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Articolo 37
Competenza (2)

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

- 3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione dei quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle Commissioni;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo di contrattazione decentrata;
 - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - n) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
 - o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo internodi gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - p) approva il POR su proposta del Direttore Generale.
- 4) i componenti la Giunta competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica del territorio da essi amministrato.

(2) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari non rileva vizi di legittimità).

Sezione II
ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Articolo 38
Organizzazione della Giunta (3)

Articolo 39
Attribuzioni della Giunta (3)

Articolo 40
Adunanze e deliberazioni (3)

CAPO IV
IL SINDACO (3)

Articolo 41
Funzioni (3)

Articolo 42
Competenze (3)

Articolo 43
Delegati nelle borgate o frazioni (3)

(3) Articolo abrogato con delibera C.C. n. 16 del 20/07/2000 (CO.RE.CO. di Cagliari – Non rileva vizi di legittimità).

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 44
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il

compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Articolo 45 **Consultazioni**

1. Il Comune favorisce, anche su loro richiesta, la partecipazione delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle organizzazioni della cooperazione e delle altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione avverrà soprattutto in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico, e nei casi previsti dalla legge. Tale consultazione avverrà attraverso invito notificato ai responsabili delle suddette organizzazioni.

Articolo 46 **Diritto di petizione**

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere petizione al Sindaco, alla Giunta, ed al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il Sindaco decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

Articolo 47 **Interrogazioni**

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte alla Giunta comunale, che risponderà in tempi brevi e qualora il Sindaco lo ritenga opportuno e necessario, investirà del problema il Consiglio comunale.

Articolo 48 **Diritto d'iniziativa**

1. Il Comune, nella formazione dei regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, terrà nella dovuta considerazione eventuali iniziative popolari.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

3. Il Comune agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine i promotori possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione della proposta, dalla segreteria comunale.

Articolo 49
Iscrizione all'O.d.G.

La proposta di iniziativa popolare è iscritta di diritto nell'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 50
Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 48, comma 2, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quarto di cittadini elettori, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed il Consiglio comunale si esprime sulla richiesta con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto verranno effettuate a norma di legge.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 51
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 52

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 53

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale della Regione" e dei Regolamenti comunali.

Articolo 54

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, sarà compito della stessa promuovere le iniziative necessarie per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati su tutti gli atti attinenti l'attività amministrativa.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 55 **Istituzione. Attribuzioni.**

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale potrà essere istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 56 **Nomina**

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art.

61 del presente Statuto.

Articolo 57

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Articolo 58

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 36, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 59

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa Comunale.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dal Sindaco.

Articolo 60

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano

provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Articolo 61

Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 62

Principi e criteri generali

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e agli impiegati.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 38, comma 2, del presente Statuto.

Articolo 63

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale che possa prevedere, stante la precaria e

deficitaria situazione finanziaria per gli scarsi e insufficienti trasferimenti liquidi da parte dello Stato, l'assunzione in ruolo di personale part-time nella misura del 25% dell'organico;

- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario comunale e agli impiegati di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 64

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. Il Segretario comunale e gli impiegati esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 65

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 66
Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 67
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 68
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del presente Statuto.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti del Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 69
Controllo economico finanziario

1. I dipendenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con

gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dipendenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Articolo 70

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'art. precedente, dispone semestralmente rilevazioni extra-contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 71

Ambito d'applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Articolo 72

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale,

alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allo albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII **REVISIONE DELLO STATUTO**

Articolo 73 **Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.